

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione)

41° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 GENNAIO 1982

Presidenza del Presidente MURMURA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Modifica delle annotazioni da riportare negli estratti per riassunto degli atti di nascita » (1614), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 447, 448
BERTI (PCI)	448
JANNELLI (PSI), relatore alla Commissione	447
LOMBARDI, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	448

I lavori hanno inizio alle ore 16,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Modifica delle annotazioni da riportare negli estratti per riassunto degli atti di nascita » (1614), approvato dalla Camera dei deputati (Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Modifica delle annotazioni da riportare negli estratti per riassunto degli atti di nascita », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Jannelli di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

JANNELLI, *relatore alla Commissione.* Onorevoli colleghi, nella seduta del 21 ottobre 1981 è stato approvato in sede deliberante dalla II Commissione permanente della Camera dei deputati il disegno di legge concernente la modifica delle annotazioni da riportare negli estratti per riassunto degli atti di nascita. Con esso, in ossequio al principio della riservatezza delle persone e delle vicende matrimoniali che le riguardano, si integrano le disposizioni dell'articolo 184 dell'ordinamento dello stato civile, che disciplina in generale il rilascio degli estratti per riassunto degli atti di stato civile. Tale articolo, in merito alle annotazioni da riportare nell'estratto dell'atto di nascita relative a precedenti matrimoni dichiarati nulli o annullati, non discrimina la

compilazione dell'estratto a seconda della diversa utilizzazione dello stesso — se a fini di lavoro, di studio o altro, ovvero se per contrarre nuovo matrimonio — lasciando in tal modo la materia all'interpretazione, fin qui diversamente orientata, fatta dagli uffici dello stato civile.

Ritenendosi opportuno tacere di precedenti matrimoni nulli o annullati ai sensi dell'articolo 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847, ovvero di precedenti matrimoni di cui sia disposto l'annullamento della trascrizione agli effetti civili, quando l'annotazione ad essi relativa non sia richiesta per esigenze di pubblicità della libertà dell'interessato che ne abbia fatto richiesta ai sensi dell'articolo 97 del codice civile, con il disegno di legge in esame si dispone il divieto di tale annotazione, tranne nell'ipotesi in cui l'estratto dell'atto di nascita sia richiesto per contrarre nuovo matrimonio.

Il provvedimento sembra estremamente puntuale, per cui va approvato così come è pervenuto dalla Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

B E R T I . Dichiaro il voto favorevole del Gruppo comunista sul provvedimento nel testo pervenutoci.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

L O M B A R D I , sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo si associa al relatore nel far presente la

opportunità di una rapida approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo unico.

Ne do lettura:

Articolo unico.

Le annotazioni concernenti gli atti di matrimonio di cui è stata pronunciata la nullità con sentenza eseguibile nello Stato, gli atti di matrimonio per i quali la Corte di appello ha emesso i provvedimenti previsti nell'articolo 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847, e gli atti di matrimonio celebrati dinanzi ad un ministro del culto cattolico per i quali è stata pronunciata sentenza di annullamento della trascrizione non debbono essere riportate nell'estratto per riassunto dell'atto di nascita.

L'estratto rilasciato per la richiesta di pubblicazione ai sensi dell'articolo 97 del codice civile deve contenere le annotazioni di cui al comma precedente e la menzione che esso è rilasciato ai fini delle pubblicazioni matrimoniali.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 16,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Direttore: DOTT. GIOVANNI BERTOLINI